

## DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 8 DEL 24/06/2016

**Oggetto: Integrazione del Regolamento Fondo perdite occulte.**

### IL PRESIDENTE DELL'ATI 3

- Vista la Deliberazione n. 2 dell'Assemblea dei Sindaci dell'A.T.I. 3 Umbria del 19/01/2015 avente per oggetto "S.I.I. – Regolamento Fondo perdite occulte. Modifiche";
- Vista la Deliberazione n. 9 dell'Assemblea dell'A.T.I. 3 Umbria del 31/03/2015 avente per oggetto "Approvazione Regolamento di gestione del fondo rischi per perdite occulte acqua";
- Visto il conseguente testo coordinato del Regolamento di gestione del fondo rischi per perdite occulte acqua;
- Dato atto che dopo oltre un anno di applicazione del Regolamento si è evidenziata una sostanziale correttezza tecnica del Regolamento;
- Dato atto che ai sensi dell'art.1 del suddetto Regolamento:

*<<La perdita per essere considerata idonea all'ammissione dei benefici deve avere le seguenti caratteristiche:*

- *trovarsi nel tratto a valle del contatore;*
  - *trattarsi di rottura della condotta per effetto di vetustà, corrosione, guasto, gelo o simili;*
  - *deve essere non visibile e quindi localizzata in una parte dell'impianto interrata o sepolta nel conglomerato cementizio e, in ogni caso, non in vista e non rilevabile esternamente in modo diretto ed evidente. Sono pertanto da non considerarsi occulte tutte le perdite verificatesi in pozzetti ispezionabili, situati nella proprietà del cliente;*
  - *non deve essere causata per opera o negligenza dello stesso cliente né di terzi;>>*
- Dato atto che sono emerse alcune possibili casistiche non disciplinate dal Regolamento che comportano perdite di acqua cospicue quali ad esempio quelle conseguenti a furti e danneggiamenti in edifici industriali/artigianali/commerciali inattivi, case non abitate in modo continuativo, nonché cantieri sospesi o in fase di dismissione;
  - Ritenuto opportuno provvedere all'adeguamento dell'art.1 del Regolamento equiparando le suddette casistiche a quella delle perdite occulte;

- visto il D.Lgs. 152/2006 e il D.Lgs. 163/2006;
- visto il D.P.R. n. 327/2001 e s. mm. e ii.;
- visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e la L.R. n.23/2007;
- vista la convenzione di affidamento del S.I.I.;
- visto lo Statuto dell'ATI 3 Umbria;
- 

**Acquisiti** i pareri di legittimità e di regolarità contabile del Direttore Avv. Fausto Galilei;

### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa

1) Di integrare l'art. 1 del Regolamento perdite occulte come segue:

*Si definisce altresì perdita occulta la fuoriuscita di acqua conseguente a furto e manomissioni in edifici e siti non utilizzati in modo continuativo a condizione che siano contemporaneamente rispettate le seguenti condizioni:*

- *Le letture del gestore del SII o suo delegato finalizzate alla fatturazione dalle quali si evince ufficialmente la fuoriuscita/perdita siano successive al 01/01/2015;*
- *L'abitazione, il cantiere, l'edificio produttivo o, più in generale, l'insediamento servito da acquedotto, non sia utilizzato in modo continuativo. A tal fine dovrà essere resa dichiarazione da parte dell'intestatario del servizio ai sensi del DPR 445/2000;*
- *L'abitazione, il cantiere, l'edificio produttivo o, più in generale, l'insediamento servito da acquedotto, sia stato soggetto a furto o danneggiamento. A tal fine dovrà essere resa copia della denuncia alle Autorità competenti.*

- 2) Di dare atto che la presente Deliberazione sarà sottoposta alla prossima Assemblea dei Sindaci per la ratifica
- 3) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del TUEL n. 267/2000 e di trasmetterlo alla VUS spa.

Foligno, 24/06/2016

Il Direttore dell'ATI 3  
Avv. Fausto Galilei



Il Presidente dell'ATI 3  
Prof. Fabrizio Cardarelli

